

REGOLAMENTO (CEE) N. 3094/78 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1978****che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2843/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2361/77⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2844/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2361/77, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dall'Algeria⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2388/77⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dal Marocco⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2388/77, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dalla Tunisia⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2388/77, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2387/77⁽¹²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1362/76, del 14 giugno 1976⁽¹³⁾, la Commissione ha deciso di

ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3188/76 della Commissione, del 23 dicembre 1976, relativo alle modalità di applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2413/77⁽¹⁵⁾, definisce i criteri di fissazione del tasso del prelievo minimo ; che per ciascuno dei prodotti in causa questo tasso deve essere fissato in base a un triplice esame : esame della situazione sul mercato comunitario, esame della situazione sul mercato mondiale o su quello greco ed esame dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, per i prodotti diversi dall'olio d'oliva, occorre tener conto del loro tenore d'olio ; che, tuttavia, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse di olive e di altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 % ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, è necessario tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, per quanto concerne più particolarmente la fissazione del prelievo, si deve assumere come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dai paesi terzi ;

considerando che la campagna di commercializzazione 1977/1978 dell'olio d'oliva è stata prorogata fino al 31 dicembre 1978 con regolamento (CEE) n. 2580/78⁽¹⁶⁾ ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 25 e il 26 dicembre 1978 implica che i prelievi minimi vengono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione d'olio d'oliva sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1978.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 26.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 279 del 1. 11. 1977, pag. 55.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 309 del 1. 11. 1978, pag. 13.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 278 del 29. 10. 1977, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹²⁾ GU n. L 278 del 29. 10. 1977, pag. 13.

⁽¹³⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1978 che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	6,00	10,00
07.03 A II	6,00	10,00
15.07 A I a)	29,00 ⁽²⁾	54,00 ⁽³⁾
15.07 A I b)	28,00 ⁽²⁾	53,00 ⁽³⁾
15.07 A I c)	32,00 ⁽²⁾	56,00 ⁽³⁾
15.07 A II a)	35,00	63,00 ⁽¹⁾
15.07 A II b)	48,00	88,00 ⁽²⁾
15.17 B I a)	14,00	25,00
15.17 B I b)	22,00	40,00
23.04 A	2,00 ⁽⁴⁾	4,00 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,20 UC/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente dalla Turchia nella CEE il prelievo da riscuotere è diminuito di 2,56 UC/100 kg.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 6 UC/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 4,80 UC/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per la Grecia e la Spagna: di 0,50 UC/100 kg,
- b) per la Turchia: di 18,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 20,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽⁴⁾ In virtù dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2843/76 e (CEE) n. 2844/76, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse d'olive ed altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 %.